

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 417

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del senatore GRECO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 2001

—————

Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Ad oltre cinquant'anni dalla data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana, rimane in vita la XIII delle disposizioni transitorie e finali relativa ai membri e ai discendenti di Casa Savoia. Essa prevede, al primo comma, che i membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive e, al secondo comma, che agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale. Il terzo comma prevede, infine, che i beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei discendenti maschi, sono avocati allo Stato, e che i trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, avvenuti dopo il 1946, sono nulli.

Ora ci sembra che le norme dettate dai commi primo e secondo della XIII disposizione siano ormai anacronistiche. L'Italia ha sperimentato una solida democrazia e una ferma struttura repubblicana, che peraltro non può essere oggetto di revisione costituzionale secondo quanto previsto dall'articolo 139 della Costituzione.

La norma costituzionale, approvata nella seduta del 5 dicembre 1947, ha sollevato dubbi, perplessità e polemiche sin dal suo nascere, divenute nel tempo sempre più aspre ed accese. Già in quella lontana seduta di oltre mezzo secolo fa alcuni padri costituenti, come Codacci Pisanelli e Condorelli, esprimevano forti fondate critiche verso disposizioni che già allora apparivano non corrispondenti alla concezione della libertà e del diritto, in quanto stabilivano incapacità civili e comprimevano diritti fondamentali «*ad personam*», facendo cadere sui discendenti la colpa dei predecessori.

Già allora si parlava di «incostituzionalità» strutturale, in quanto in flagrante contraddizione con i principi costituzionali che erano stati in quell'anno stesso posti alla base della Carta repubblicana, quale quello della libertà di soggiorno per tutti i cittadini sancito nell'articolo 16, che può ricevere limitazioni per ragioni di sanità o di sicurezza, giammai per ragioni politiche (come recita il comma 1); o come il principio sul riconoscimento e garanzia della proprietà privata stabilito dall'articolo 42, con la previsione della possibilità di espropriazione contro indennizzo per utilità generale, ma mai di confisca per ragioni politiche.

Una disposizione questa sui Savoia che già in sede di approvazione veniva definita «tirannica e anacronistica» perchè, ammesso che non dovesse avere un carattere sanzionatorio ma dettata da ragioni di sicurezza, si faceva osservare come già allora risultava ridicolo pensare che la presenza degli eredi Savoia e il patrimonio degli stessi potessero rappresentare un pericolo per la Repubblica dopo l'esito (se non contaminato da brogli...) del *referendum* e, soprattutto dopo l'approvazione del primo ed ultimo articolo della Costituzione:

- articolo 1: L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro;

- articolo 139: La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

Critiche, dunque, già nel 1947; critiche più serrate anche dopo i quesiti della Presidenza del Consiglio dei ministri circa l'applicabilità e i limiti della XIII disposizione, come quello posto e risolto dal Consiglio di Stato con il parere del 10 dicembre 1987, con cui è stato ritenuto inapplicabile il divieto

di ingresso all'ex regina Maria Josè, a seguito della cessazione, dopo la morte dell'ex re Umberto II del rapporto di coniugio.

Negli ultimi mesi della passata legislatura persino i vertici del centrosinistra si sono improvvisamente svegliati da quel lungo silenzio che hanno mantenuto sul disegno di revisione costituzionale approvato alla Camera dei deputati il 17 dicembre 1997, con il Polo compatto e la spaccatura dei DS, Verdi e Rinnovamento italiano e il voto contrario di Rifondazione comunista e dei Comunisti unitari. Sempre che dietro le dichiarazioni della sinistra non si sia nascosta una bassa propaganda elettorale, peraltro inutile, unita alla stessa ipocrisia ed opportunismo di tanta gente dopo il 1946.

Quello stesso opportunismo che sembra esserci in dichiarazioni come quelle rilasciate dall'allora Presidente del Consiglio Amato quando, a gennaio del 2000, rispondendo alla Camera ad alcune interrogazioni, a dispetto dei comunisti e dei verdi, nonché contraddicendo lo stesso Violante secondo cui sarebbe stato più opportuno rinviare l'eventuale abrogazione del divieto costituzionale alla legislatura in corso, ha detto di ritenere che spetta «a questo Parlamento cancellare la XIII Disposizione transitoria, anche perchè i Savoia non sono ormai più un pericolo».

Ai primi di febbraio lo stesso Giuliano Amato è andato oltre, dichiarando da Londra che il Governo stava valutando se sottoporre al parere del Consiglio di Stato l'ipotesi di un possibile rientro dei Savoia senza dovere ricorrere alla modifica costituzionale, sulla base dell'opinione di alcuni giuristi secondo cui, con la morte dei regnanti e di ex re-

gnanti, sarebbe venuta meno la Casa Savoia, come considerata dalla Costituzione, divenendo i Savoia una semplice famiglia, come tale non soggetta ai divieti della norma costituzionale.

Una norma che proprio perchè transitoria ed eccezionale, a distanza di oltre 53 anni, non avrebbe più ragione di esistere, non fosse altro per l'antico brocardo «*cessante ratione legis, cessat et ipsa lex*», pur consapevoli che l'istituto dell'abrogazione in via interpretativa o per desuetudine, purtroppo, è sconosciuto al nostro sistema ed è ritenuto inapplicabile ad atti aventi natura legislativa.

Non resta, allora, che percorrere la strada della revisione costituzionale. Una strada che vedo ormai in discesa e con sempre meno ostacoli o sciocchi ed inutili ricatti, così come ho avuto modo scrivere in un telegramma di condoglianze da me inviato ai Principi di Savoia.

Sono certo che quel «NI» permesso il 17 dicembre 1997 dalla Camera dei deputati sulla proposta di legge n. 3754, malgrado il «NO» del Parlamento europeo del 16 marzo 2000, si trasformerà presto in un «SI» a larghissima maggioranza.

Pensiamo che non si possa negare ulteriormente ai giovani Savoia il legittimo ingresso nel paese che sostengono di amare, il paese in cui entrano anche extracomunitari senza permesso di soggiorno, in un paese dove tutto può accadere fuorché una restaurazione della Monarchia.

Si lascia in vita la disposizione prevista dal comma terzo per evitare il possibile sorgere di contestazioni in merito ai beni degli ex Casa Savoia, già avvocati allo Stato.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione sono abrogati.